



Cassa Edile di Parma

Via Alfred Bernhard Nobel, 13 A – 43122 Parma

Parma, 28 febbraio 2018

Spett.li

Imprese Edili e Consulenti del Lavoro

Loro Sedi

Circolare n. **02/2018**

Oggetto: **Accordo tra ANCE, ANAEPa-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL – 21 Dicembre 2017**

Comunichiamo che in data 21 dicembre 2017 le Parti Sociali Nazionali, al fine di consentire una capillare informazione nei confronti di tutti i lavoratori edili fin dal momento dell'assunzione, hanno sottoscritto un accordo che prevede di:

1. Indicare nella busta paga mensile, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio, in modo che sia sempre presente il riferimento "*Fondo Prevedi*";
2. Inserire **l'informativa allegata all'accordo**:
 - nella **busta paga** relativa al mese di gennaio 2018 (o in quella di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio 2018) per tutti i lavoratori edili;
 - nella **busta paga** successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile;
 - In sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della **Certificazione Unica** annuale rilasciata ai fini fiscali.
3. Riportare nella lettera di assunzione una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi "*La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il ccnl.*"

Alleghiamo il testo dell'accordo del 21 dicembre 2017, informativa e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
della Prov.
di Parma
Lucia Gugliemetti

Roma, 21 dicembre 2017

ACCORDO TRA

ANCE,
ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI,
ANIEM-ANIER-CONFIMI

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL



Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,


al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:


- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "**Fondo Prevedi**";
- inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:
 - o nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;
 - e
 - o nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile;
 - e
 - o in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi "*La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il ccnl.*"


ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI



FIAE-CASARTIGIANI


CLAAI


ANIEM-ANIER-CONFIMI


FENEAL-UIL


FILCA-CISL


FILLEA-CGIL




Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "**contributo contrattuale**".

Il **contributo contrattuale**, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"**iscrizione contrattuale**" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il **contributo contrattuale** ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "*Guida sul calcolo del contributo contrattuale*" nella sezione "*Documentazione - Normativa*" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al **contributo contrattuale** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al **contributo contrattuale**). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il **contributo contrattuale** obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "**Accedi al tuo Fondo Pensione**" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "**Chiedi la liquidazione a Prevedi**" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota Informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).